

Bilanci in formato XBRL per gli esercizi chiusi al 31/12/2009 : i primi chiarimenti da Assonime

Un utilissimo software per la gestione dei bilanci in formato
.XBLR

Clicca [QUI](#) per maggiori informazioni

di Antonino Romano

Nel corso del 2009 si è compiuto il percorso che ha portato all'adozione di XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) come formato elaborabile per la trasmissione, almeno in parte, di dati contabili dalle società alle camere di commercio.

In questa prima fase, dall'obbligo di adozione sono state escluse le società che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio.

La **Circolare Assonime n. 5 del 19 febbraio** scorso ripercorre le tappe fondamentali dell'introduzione di XBRL in Italia e illustra le principali caratteristiche della prima applicazione.

Note introduttive

Il linguaggio XBRL (*eXtensible Business Reporting Language*) è un formato disegnato per rendere più agevole la trasmissione e l'elaborazione di dati quantitativi e testuali.

Presupposto fondamentale per la trasmissione di informazioni attraverso questo formato è la definizione di tassonomie per la codificazione dei dati da divulgare.

In un documento XBRL ogni dato è etichettato sulla base di un codice definito da una specifica tassonomia. Le informazioni così trasmesse possono essere direttamente elaborate, trasformate o archiviate da chi le riceve.

L'adozione di XBRL è stata promossa in diversi paesi al fine di agevolare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, in particolare fiscale, e per migliorare i flussi informativi delle imprese con le banche e con l'intero mercato finanziario. Il potenziale campo di applicazione di questo linguaggio nel settore dell'informazione di carattere finanziario è di sicuro rilievo.

L'obbligo di applicazione di XBRL per le imprese italiane (DPCM 10 dicembre 2008 e Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico)

Il primo intervento normativo che ha aperto la strada all'adozione nel nostro paese del formato XBRL è stata la **Legge 4 agosto 2006, n. 248**.

Il comma 21-*bis* dell'art. 37 della legge prevedeva che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovessero essere emanate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile che le società avrebbero dovuto impiegare per la presentazione dei bilanci d'esercizio e degli altri atti al registro delle imprese.

Si stabiliva, altresì, che la decorrenza dell'obbligo di adozione di tale modalità di presentazione non potesse essere successiva al 31 marzo 2007, termine poi spostato di un anno.

Le disposizioni hanno trovato compimento nel **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008** che reca «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304) (di seguito "DPCM").

Ai sensi del DPCM, l'obbligo di adottare modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati di tutte le imprese eccetto quelle espressamente escluse quali:

a) le società di capitali quotate in mercati regolamentati;

b) le società non quotate che redigono i bilanci d'esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

c) le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b).

Secondo la posizione della dottrina le definizioni contenute nei paragrafi a) e b) non generano particolari problemi interpretativi salvo precisare che la nozione di "società di capitali quotata" senza ulteriori specificazioni sembra comprendere non solo le società con azioni quotate in mercati regolamentati, ma anche quelle con altri strumenti quotati (ad es. le sole obbligazioni).

Alcuni dubbi interpretativi sono sorti con riguardo alla definizione dei soggetti previsti dalla lettera c), vale a dire **società controllate ed incluse nel bilancio consolidato**.

È, infatti, pacifica l'inclusione tra i soggetti esonerati oltre che delle controllate *tout court* anche delle società controllate congiuntamente.

Il riferimento alle "altre società incluse nel consolidato dalle società di cui alle lettere a) e b)" sembra consentire - a parere di Assonime - anche alle società collegate di rientrare tra i soggetti esonerati.

Una prima conferma a questa interpretazione proviene da quanto disposto dal D.Lgs. n. 38 del 28

febbraio 2005, che - nel delimitare l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali - prevede esplicitamente che l'inclusione nel consolidato possa realizzarsi attraverso la valutazione con il metodo del patrimonio netto.

Un ulteriore problema interpretativo riguarda le situazioni patrimoniali dei **consorzi con attività esterna**.

In considerazione del fatto che tali situazioni sono veri e propri bilanci che fanno riferimento a soggetti qualificabili come imprese, la posizione prevalente è quella secondo cui i consorzi con attività esterna sono obbligati a

presentare anch'essi la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2615-*bis* c.c. in linguaggio XBRL.

Se i consorzi, tuttavia, sono controllati da società di capitali quotate in mercati regolamentati o da società non quotate che redigono i bilanci d'esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nonché da società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o da altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, oppure siano inclusi nei loro bilanci consolidati, essi sono esentati dall'obbligo di presentare i bilanci in linguaggio XBRL.

Sono **esentate** dall'obbligo di adozione di XBRL anche **le imprese in liquidazione**, considerato che gli schemi di bilancio applicabili nella fase di liquidazione differiscono da quelli sulla base dei quali sono state costruite le tassonomie XBRL.

Decorrenza e prima applicazione

Il DPCM aveva stabilito che la decorrenza dell'obbligo di adozione del formato XBRL fosse subordinata alla pubblicazione delle tassonomie di riferimento. L'iter previsto dal DPCM sul deposito dei bilanci in formato elettronico si è compiuto con la pubblicazione del Comunicato del Ministero dello sviluppo economico (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2009) sulla decorrenza degli obblighi di applicazione del nuovo linguaggio, che, avendo individuato nel sito del CNIPA il sito nel quale rendere disponibili le tassonomie XBRL da utilizzare per la conversione dei bilanci, ha chiarito che l'obbligo di trasmissione degli schemi di stato patrimoniale e conto economico attraverso il formato XBRL, per i soggetti interessati da tale obbligo, riguarda i bilanci chiusi successivamente alla data del 16 febbraio 2009.

L'obbligo di adozione del nuovo standard previsto dal DPCM sul deposito dei bilanci deve essere assolto, pertanto, con riferimento ai bilanci chiusi successivamente al 16 febbraio 2009: in particolare, per le imprese il cui

esercizio sociale coincide con l'anno solare, la prima applicazione decorrerà dai **bilanci chiusi al 31 dicembre 2009**.

XBRL e soggetti "IFRS adopters"

Per quanto riguarda i soggetti tenuti all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), esclusi agli obblighi imposti alla altre società dal DPCM, l'adozione dello standard XBRL è subordinata alla predisposizione di una specifica tassonomia che consenta di "tradurre" nel formato XBRL i bilanci redatti secondo tali principi.

Nel sito dello IASB sono state pubblicate le tassonomie per tradurre le informazioni contenute negli schemi di bilancio nel linguaggio XBRL. L'ultima tassonomia disponibile è stata pubblicata nell'aprile del 2009.

Una spinta decisiva all'adozione di XBRL anche per le società che applicano i principi contabili internazionali potrebbe derivare da una rivisitazione da parte dello IASB delle regole di rappresentazione degli schemi di bilancio. Se, infatti, lo IASB imponesse il rispetto di schemi anche "minimi" di classificazione delle voci, il potenziale di XBRL in termini di capacità elaborativa verrebbe significativamente accresciuto.

Da questo punto di vista, Assonime segnala che lo IASB ha avviato un processo di revisione delle regole di *performance reporting* e sta prendendo in considerazione l'ipotesi di applicare schemi di classificazione più rigidi. Il progetto dovrebbe concludersi con l'emanazione di un nuovo standard contabile.

22 marzo 2010

Antonino Romano

Un utilissimo ebook per predisporre le chiusure di bilancio:
clicca [QUI per la presentazione!](#)